

Sentenza n. 450 del 2005 (Sanatoria contributiva ai fini previdenziali per i dipendenti immessi nei ruoli regionali)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 12 ottobre 2004, n. 35 (Sanatoria contributiva ai fini previdenziali del personale immesso nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 25 novembre 1976, n. 64), denunciandone il contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione.

Tale legge dispone la sanatoria contributiva ai fini previdenziali dei dipendenti regionali, assunti a contratto e successivamente inquadrati in ruolo, per i periodi di servizio prestato antecedentemente all'inquadramento. A tal fine gli interessati devono presentare domanda entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

Per il ricorrente si configura la violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione – che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di previdenza sociale – dal momento che, nel sanare la posizione contributiva del personale in relazione al servizio prestato presso la Regione Abruzzo antecedentemente all'inquadramento, la legge regionale riconosce, a fini previdenziali, periodi lavorativi non utili ai sensi delle disposizioni statali vigenti e come tale è destinata a produrre effetti modificativi sugli ordinamenti previdenziali dell'INPDAP.

Si configura, altresì, la violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto nella materia concorrente della “previdenza complementare e integrativa” la potestà legislativa regionale deve essere esercitata entro i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali.

Per la Corte il ricorso è generico nel motivare le ragioni per cui si chiede la declaratoria di incostituzionalità e, pertanto, inammissibile.

dott. ssa Paola Garro